



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Prot. n. 00052/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2018, presentato, in data 12 dicembre 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. contro la società Frosinone Calcio S.r.l., la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIGC, Sez. I, emessa a mezzo C.U. n. 050/CSA del 9 novembre 2018 (dispositivo) e n. 055/CSA, pubblicato il successivo 16 novembre (motivazioni), con cui, in sede di rinvio, in seguito alla pronuncia del Collegio di Garanzia nel giudizio per i fatti inerenti alla partita Frosinone-Palermo del 16 giugno u.s., gara di ritorno dei play off di Serie B, s.s. 2017/2018, la medesima Corte ha rigettato l'istanza dell'U.S. Città di Palermo di esclusione dal giudizio della FIGC ed ha inflitto alla società Frosinone Calcio l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 25.000,00.

Ritenendo sussistente il vizio di carenza motivazione, accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata di cui al C.U. n. 055/CSA del 16 novembre 2018, e rinvia alla Corte Sportiva d'Appello FIGC per il seguito di competenza.

Spese al definitivo.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 18 gennaio 2019.

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini

LA RELATRICE
F.to Gabriella Palmieri

Depositato in Roma in data 18 gennaio 2019.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face